



UFFICIO DEI MONOPOLI PER LA LIGURIA GENOVA

Prot. n. 17827

Genova, 28.09.2015

Avviso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. 1, Lettera b), della Legge 23.07.1980, n. 384 e successive modificazioni della nuova rivendita da istituirsi nel Comune di Brugnato (SP) da ubicarsi nella zona di seguito delimitata:

- **COMUNE DI BRUGNATO (SP) – tutti i locali commerciali di “SHOPINN BRUGNATO 5 TERRE VILLAGE”.**

Questo Ufficio dei Monopoli per la Liguria, visto l'esito del concorso di cui all'avviso pubblicato in data 15/01/2015 per l'istituzione della nuova rivendita nel Comune di Brugnato (SP) ha deciso di conferire la suddetta rivendita mediante contratto d'appalto a trattativa privata, al miglior offerente, ai sensi dell'art. 1, Lettera b) della citata Legge.

Al riguardo si comunica che l'apposita Commissione ha stabilito in **€ 24.500,00 (euro ventiquattromilacinquecento/00)** la misura base dell'importo da corrispondere in unica soluzione all'atto del conferimento dell'esercizio.

La rivendita verrà appaltata **per un periodo di 3 (tre) anni**, nei modi prescritti, a chi corrisponda la somma più elevata a partire dal suindicato importo base e disponga di idoneo locale ubicato nella zona sopra specificata.

Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta; questa, redatta in maniera chiara e leggibile, su carta da bollo conformemente al modello riportato in calce al presente avviso, sarà contenuta in busta sigillata recante la seguente dicitura: **"Offerta per l'appalto a trattativa privata della nuova rivendita nel Comune di Brugnato (SP)"**.

Detta busta, racchiusa in altra di maggior formato, indirizzata **all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio dei Monopoli per la Liguria, via Antonio Cecchi, n. 15, 16129 Genova**, dovrà pervenire entro il **giorno 12/11/2015**.

L'offerta deve contenere, a pena di nullità, la dichiarazione del concorrente che, ove risulti aggiudicatario, egli potrà disporre del locale in cui intende far funzionare l'esercizio, precisandone l'ubicazione **con la via ed il numero civico** o, in mancanza di quest'ultimo, con altre indicazioni atte ad individuarlo esattamente senza possibilità di equivoci. Qualora il locale proposto sia ubicato all'interno di un centro commerciale, occorre indicare nell'offerta, oltre all'indirizzo e numero civico, il numero del box che lo contraddistingue dagli altri locali all'interno del centro commerciale o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci. In mancanza di tale elemento, sarà necessario allegare all'offerta, una planimetria della struttura che evidenzii il locale proposto. Si avvisa fin d'ora che mancando tale elemento identificativo, l'offerta sarà considerata nulla.

Si avverte a questo proposito che il locale deve trovarsi nella zona indicata dal presente avviso, a

1

distanza non inferiore a **600 metri** dalle più vicine rivendite già esistenti nella zona, e deve presentare requisiti di ampiezza, diretta accessibilità sulla pubblica via (salvo si trovi all'interno di un centro commerciale) e condizioni igieniche tali da renderlo idoneo per l'impianto della rivendita.

Ai sensi della circolare n. 04/615000 del 16/05/1996 e successive modificazioni, è concessa la facoltà di modificare l'indicazione del locale proposto, sempre nel limite della zona prescritta, nel termine di trenta giorni previsto dal bando per la dimostrazione della relativa disponibilità.

Inoltre, l'offerta deve contenere la dichiarazione che l'offerente non si trova in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293, o nella situazione di cui all'art. 5 della Legge 23/07/1980, n. 384, nonché di essere a conoscenza che a seguito dell'aggiudicazione della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dall'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all'Ufficio dei Monopoli per la Liguria presso il quale è in corso di trattazione la relativa pratica, e che si impegna a rimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della citata Legge n. 1293/1957.

Non è valida l'offerta condizionata, nè quella riferentesi ad offerta di altri concorrenti.

Non saranno ammesse le offerte presentate da soggetti in qualità di socio o rappresentante legale di società, in quanto, ai sensi delle vigenti disposizioni, le rivendite ordinarie di generi di monopolio possono essere intestate solo a persone fisiche e non anche a società.

Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato e quelle prive del deposito cauzionale di cui appresso.

Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenuta o pervenuta in ritardo.

L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'offerente si obbliga a corrispondere all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro, con avvertenza che non si terrà conto dei centesimi. In caso di discordanza tra i due importi, sarà considerato valido quello più vantaggioso per l'Agenzia.

All'offerta dovrà essere allegata, a titolo di garanzia, **pena l'esclusione dalla gara**, una quietanza di deposito provvisorio, rilasciata dalla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Genova, per un ammontare di € **1.225,00 (euromilleduecentoventicinque/00)**.

Il deposito provvisorio **non deve essere contenuto** nella stessa busta in cui è inserita l'offerta, ma va tenuto separato in quanto ne viene verificata la regolarità al momento della presentazione e non al momento dell'apertura della busta contenente l'offerta.

I depositi provvisori costituiti dai non assegnatari saranno immediatamente svincolati e restituiti nei modi di rito. Quello dell'assegnatario sarà svincolato dopo la regolare esecuzione, nel termine stabilito, degli adempimenti fissati dall'Ufficio dei Monopoli per la Liguria – sede di Genova; in mancanza di tali adempimenti ovvero in caso di rinuncia al conferimento, si provvederà all'incameramento dell'intero deposito provvisorio.

A parità di migliore offerta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti con la stessa procedura di cui innanzi.

Per quanto non espressamente previsto valgono le condizioni generali indicate negli avvisi d'asta depositati presso questo Ufficio.

L'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla notifica dell'aggiudicazione, dovrà esibire:

- a) atto comprovante la piena disponibilità del locale e propriamente:
- 1) se trattasi di locazione: contratto di locazione, debitamente registrato, del locale designato. Il contratto deve decorrere almeno dalla data di scadenza del termine sopraindicato;
 - 2) se trattasi di sublocazione: contratto di sublocazione, debitamente registrato, unitamente al contratto di locazione originario;
 - 3) se trattasi di proprietà: certificato catastale rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ovvero copia autenticata dell'atto costitutivo del diritto di proprietà, nonché, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la piena disponibilità del locale designato;
- b) documento comprovante l'effettuato deposito cauzionale a garanzia del contratto d'appalto della rivendita dell'importo richiesto;
- c) ricevuta comprovante il versamento della somma offerta. Tale versamento dovrà essere effettuato utilizzando il mod. F24 Accise SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE;
- d) entro sei mesi successivi all'aggiudicazione farà pervenire all'Ufficio dei Monopoli competente il certificato di idoneità professionale di cui all' art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31.05.2010, n. 78.

All'atto dell'aggiudicazione o entro il termine assegnatogli da questo Ufficio l'aggiudicatario dovrà sottoscrivere apposito contratto per la gestione della rivendita, obbligandosi alla stretta osservanza delle norme contenute nella Legge 22/12/1957, n. 1293, nel Regolamento approvato con D.P.R. 14/10/1958, n. 1074, nella Legge 23/07/1980, n. 384, nonché nel Capitolato d'oneri per l'appalto delle rivendite e in tutte le altre disposizioni emanate per la gestione della Rivendita.

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese inerenti al contratto, gli importi di tali spese debbono essere versati dall'appaltatore a mezzo modello F24 Accise SEZIONE ACCISE/MONOPOLI ED ALTRI VERSAMENTI NON AMMESSI IN COMPENSAZIONE. L'attestazione del versamento deve essere consegnata all'Ufficio per essere allegata al contratto.

L'aggiudicatario decadrà dall'assegnazione della rivendita qualora:

- a) le dichiarazioni fatte nell'offerta risultino in tutto o in parte non vere, oppure egli non provveda agli adempimenti sopra citati nel termine stabilito o rinunci all'aggiudicazione o comunque non ottemperi a tutti gli obblighi e condizioni stabiliti dall'Agenzia ovvero, anche prima dell'approvazione del contratto o dell'immissione in servizio, venga a trovarsi in uno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293. Nelle ipotesi sopra contemplate l'Agenzia provvederà all'incameramento dell'intero deposito cauzionale effettuato per la partecipazione alla gara o di quello costituito per il conferimento dell'appalto;
- b) il locale indicato nell'offerta non sia riconosciuto, a discrezionale giudizio di questo Ufficio, idoneo per lo svolgimento del servizio o si trovi a distanza inferiore di 600 metri dalla più vicina rivendita;
- c) trovandosi in uno dei casi di incompatibilità previsti dagli artt. 7 e 18 della Legge 22/12/1957, n. 1293, egli non provveda a rimuovere tali incompatibilità nel termine assegnato da questo Ufficio;
- d) nei sei mesi successivi all'aggiudicazione non depositi all'Ufficio competente il certificato di idoneità professionale di cui all' art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31.05.2010, n. 78.

In tutti questi casi l'Agenzia ha sempre il diritto di rivalersi delle spese sostenute con prelevamento sul deposito provvisorio eseguito, senza bisogno di costituzione in mora o di altra formalità, salvo l'esercizio, contro l'inadempiente, di quelle azioni che competono per legge ai fini del rimborso di quanto non sia dato di recuperare.

Il Direttore

Dr. Marina Manfredi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993

MODELLO DELL'OFFERTA (da riprodurre su carta con apposita marca da bollo da € 16,00)

Io sottoscritto (nome).....(cognome) nato a
.....il.....(C.F.....)
residente nel Comune di.....in Via/Piazzan.....tel.....e-mail.....

mi impegno ad assumere in appalto, per tre anni, l'esercizio della rivendita generi di monopolio n°..... del Comune di, sotto la stretta osservanza delle condizioni in vigore, obbligandomi al pagamento in una unica soluzione, all'atto del conferimento, della somma di € (Euro.....).

Dichiaro, sotto la mia personale responsabilità, che in caso di aggiudicazione potrò disporre del locale (*) sito in Via/Piazza..... n. del Comune di ove intendo ubicare la rivendita suindicata e di non trovarmi in alcuno dei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293 (1) o nella situazione di cui all'art. 5 della Legge 23.07.1980, n. 384 (2), obbligandomi a rimuovere, nel termine assegnato dall'Agenzia, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 (3) della legge 22.12.1957, n.1293. Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire, entro i sei mesi successivi, il certificato di idoneità professionale ai sensi dell'art. 55, comma 2-quinquies del D.L. del 31/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dall'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pervenire tempestivamente il suddetto certificato all' Ufficio dei Monopoli presso la quale è in corso di trattazione la relativa pratica.

Data,

FIRMA

***L'indicazione deve essere fatta in modo da essere facilmente individuabile senza possibilità di dubbio, pena la nullità della domanda. Qualora il locale proposto sia ubicato all'interno di un centro commerciale, occorre indicare nell'offerta, oltre all'indirizzo e numero civico, il numero del box che lo contraddistingue dagli altri locali all'interno del centro commerciale o altre indicazioni atte ad individuarlo senza possibilità di equivoci. In mancanza di tale elemento, sarà necessario allegare all'offerta, una planimetria della struttura che evidenzii il locale proposto.**

(1) Ai sensi del combinato disposto degli artt.6 e 18 della Legge 22.12.1957, n.1293, non può gestire una rivendita chi: 1) sia minore di età, salvo che non sia autorizzato all'esercizio di impresa commerciale; 2) non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri delle Comunità Europee; 3) sia inabilitato o interdetto; 4) sia stato dichiarato fallito e non abbia conseguito la cancellazione dal registro dei falliti entro la data di scadenza del presente avviso; 5) abbia riportato condanne: a) per offese alla persona del Presidente della Repubblica ed alle Assemblee legislative; b) per delitto punibile con la reclusione non inferiore nel minimo ad anni tre, ancorché, per effetto di circostanze attenuanti, sia stata inflitta una pena di minore durata ovvero per delitto per cui sia stata irrogata una pena che comporti l'interdizione perpetua dai pubblici uffici; c) per delitto contro il patrimonio, la moralità pubblica, il buon costume, la fede pubblica, la Pubblica Amministrazione, l'industria ed il commercio, tanto se previsto dal Codice penale quanto da leggi speciali, ove la pena inflitta sia superiore a trenta giorni di reclusione ovvero ad una multa commutabile, a norma del Codice penale, nella reclusione non inferiore a trenta giorni a meno che, in entrambi i casi, il condannato non goda della sospensione condizionale della pena; d) per contrabbando, qualunque sia la pena inflitta; 6) abbia nei precedenti cinque anni rinunciato alla gestione di un magazzino; 7) abbia definito in sede amministrativa procedimento per contrabbando di generi di monopolio a suo carico. E' in facoltà dell'Agenzia consentire la gestione quando siano trascorsi almeno cinque anni dall'avvenuta estinzione del reato; 8) sia stato rimosso dalla qualità di gestore o coadiutore di un magazzino o di una rivendita, ovvero da altre mansioni inerenti a rapporti con l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, se non siano trascorsi almeno cinque anni dal giorno della rimozione;

(2) Ai sensi dell'art.5 della Legge 23 luglio 1980, n.384, non può ottenere il conferimento di una rivendita chi abbia rinunciato alla gestione di un analogo esercizio nei cinque anni precedenti;

(3) Ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 18 della Legge 22 dicembre 1957, n.1293, non può gestire una rivendita chi:

1) presti la propria opera, con rapporto di lavoro continuativo, alle dipendenze altrui; 2) eserciti, a qualunque titolo, altro magazzino o rivendita, oppure conviva con persona esercente altro magazzino o comunque addetta ad ufficio o stabilimento dei Monopoli di Stato, ovvero appartenente al Corpo della Guardia di Finanza.

L'incompatibilità cessa se, entro i termini stabiliti dall'Agenzia, l'interessato ne abbia rimosso la causa.